PROPOSTA DI EURICSE IN TEMA DI

Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale e per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 7 comma 3 della Legge 6 giugno 2016, n. 106

Art. 1 Ai sensi dell'Art. 7 comma 3 della Legge 6 giugno 2016, n. 106 sono adottate le linee guida di cui all'allegato 1 in merito al bilancio sociale e le linee guida di cui all'allegato 2 in merito ai sistemi di valutazione dell'impatto sociale degli enti di Terzo settore.

E' finalità delle stesse il valorizzare le abilità già sviluppate da alcune organizzazioni di Terzo settore esposte agli obblighi di redazione del bilancio sociale per le cooperative sociali e i loro consorzi nell'ambito dei processi di accreditamento previsti da leggi regionali, nonché di richiamare esplicitamente le linee guida di redazione del bilancio sociale già previste per le imprese sociali dal D.M. 24 gennaio 2008.

Allegato 1

Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte degli enti di Terzo settore

1. Principi di redazione del bilancio sociale

E' finalità del bilancio sociale degli enti di Terzo settore il rispondere agli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, in linea con quanto previsto anche dall'Art.4 comma 1 lettera g. La redazione del bilancio sociale deve per questo essere ispirata a principi etici delle imprese e il processo di redazione deve in particolare essere caratterizzato dai principi di: (i) completezza, rispetto alle informazioni che si ritengono necessarie ad informare gli stakeholder rispetto alle attività condotte e ai risultati tutti conseguiti; (ii) trasparenza, rispetto al procedimento logico seguito e ai contenuti esposti; (iii) neutralità, facendo sì che esso sia imparziale ed oggettivo ed esente dall'influenza di terzi; (iv) competenza di periodo, rendicontando i risultati sociali realmente conseguiti nell'anno di riferimento; (v) comparabilità, rendendo possibile il confronto nel tempo di bilanci della stessa azienda nonché un minimo confronto con altri enti di Terzo settore; (vi) chiarezza, rispetto al linguaggio usato e alla comprensione dei suoi contenuti; (vii) verificabilità, sui dati riportati e rispetto alle fonti; (viii) attendibilità, in termini di non sovra-stima dei dati riportati.

2. Redazione del bilancio sociale

Dati i suddetti principi di redazione e con finalità di chiarezza e completezza dell'informazione, il bilancio sociale dovrà essere redatto in modo accurato, ovvero sufficientemente descrittivo e narrativo, ma facendo emergere i richiesti fattori minimi di rendicontazione di cui riportato nella proposta seguente struttura.

Sono ammesse strutture e contenuti differenziati in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e della forma giuridica assunta dagli enti chiamati alla redazione del bilancio sociale. Per gli enti di Terzo settore produttivi che ricadono nella fattispecie dell'impresa sociale di cui all'art. 6 della Legge 6 giugno 2016, n. 106, sono previste sezioni integrative obbligatorie per rendicontare rispetto alle proprie dimensioni imprenditoriali e produttive.

Rappresentano sezioni fondamentali minime del bilancio sociale degli enti di Terzo settore:

1.1 Introduzione: finalità del documento e metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale
1.2 Identità: informazioni generali sull'ente in termini di ragione sociale, forma giuridica, sedi, settori nei quali l'ente produce o scambia, mission e obiettivi, valori.
1.3 Governo: modello di governance adottato con indicazione specifica sulla composizione della propria base sociale e del proprio consiglio di amministrazione e identificazione di indici di democraticità e partecipazione; equità di trattamento economico e procedurale nella propria governance; modalità di coinvolgimento degli stakeholder e loro mappatura.
1.4 Struttura, risorse e modalità di gestione: strutture e beni materiali ed immateriali a disposizione dell'ente per la realizzazione dell'attività; risorse economiche e loro provenienza; risorse umane distinte tra remunerate e non remunerate e loro composizione per categorie di rilievo; coinvolgimento in reti e collaborazioni strutturate; specificità di processo, delle politiche organizzative promosse e delle modalità di management adottate.
1.5 Performance economica per le imprese sociali: esame della situazione economico-finanziaria; analisi del valore aggiunto prodotto; principali rischi e opportunità.
1.6 Esiti: risultati conseguiti per ciascuna area di attività, anche con indicazioni quantitative sulle azioni realizzate; numero dei beneficiari diretti ed indiretti; principali progetti attuati; analisi dei fattori rilevanti rispetto al raggiungimento dei propri obiettivi; dimensioni qualitative e generazione di benessere;.
1.7 Impatti: modalità con cui si è perseguito il bene comune, si sono elevati i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, si è favorita la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, si sono valorizzati i potenziali di crescita e di occupazione lavorativa; indicatori auto-rilevati delle ricadute qualitative e quantitative di medio-lungo periodo sui propri beneficiari, sugli stakeholder in generale, sulla collettività e sul tessuto sociale, secondo i dettami delle linee guida sugli strumenti della valutazione di impatto sociale di cui all'Allegato 2.

3. Pubblicità

Il bilancio sociale viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi sociali congiuntamente al bilancio d'esercizio.

Gli enti di Terzo settore si impegnano a depositare lo stesso presso il Registro delle imprese e il Registro unico del terzo settore entro 30 giorni dalla sua approvazione e a darne ampia pubblicità attraverso i propri canali di comunicazione, sia cartacei che telematici.

Allegato 2

Linee guida sui sistemi di valutazione dell'impatto sociale negli enti di Terzo settore

1. Richiamo al D.M. 24 gennaio 2008 e all'allegato 1 – linee guida per la redazione del bilancio sociale delle imprese sociali

Considerando che la valutazione dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento è stata oggetto di regolamentazione nell'Allegato 1, Sezione 1.2.4, lettera d) al D.M. 24 gennaio 2008 di predisposizione delle linee guida per la redazione del bilancio scoiale delle imprese sociali, le quali hanno specificato la necessità di dotarsi di specifici indicatori qualitativi e quantitativi

e vista la volontà delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti di Terzo settore di cui all'Allegato 1 del presente Decreto di far rendicontare gli enti in oggetto rispetto sia agli esiti raggiunti che agli impatti generati (sezioni 1.6 e 1.7 del modello di rendicontazione sociale di cui al comma 2)

è compito del sistema di valutazione dell'impatto sociale attivato dagli enti di Terzo settore predisporre una serie di indici ed indicatori di cui rendicontare parzialmente all'interno del proprio bilancio sociale e da utilizzare poi a fini di valutazione, allineando quindi almeno parzialmente le informazioni del bilancio sociale con i sistemi di valutazione e rendendo tanti gli strumenti di rendicontazione quanto quelli di comunicazione il più possibili completi, trasparenti, coerenti, comparabili, attendibili, verificabili.

2. Obiettivi della valutazione dell'impatto sociale

In richiamo all'Art.7 comma 3 della Legge 6 giugno 2016, n. 106, per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato. E' quindi obiettivo del processo di valutazione dell'impatto sociale portare gli enti di Terzo settore ad auto-valutare con dati oggettivi e verificabili i risultati raggiunti rispetto ai propri obiettivi con finalità anche di pianificazione strategica e a rendere disponibili ai soggetti terzi indicatori sui quali basare la valutazione degli effetti delle proprie attività da un punto di vista qualitativo e quantitativo. La valutazione avrà quindi non solo valenza rendicontativa, ma è obiettivo della stessa essere strumento di giudizio delle attività perseguite da parte della collettività, di possibili finanziatori, delle pubbliche amministrazioni e delle reti associative di secondo livello.

Il processo valutativo dell'impatto sociale realizzato dagli enti di Terzo settore a livello individuale - di cui le stesse daranno comunicazione all'esterno- dovrà permettere non solo di identificare attraverso opportuni indici e indicatori i risultati raggiunti nel breve e nel medio-lungo periodo, ma anche di confrontare gli stessi con benchmark o 'soglie obiettivo'. A tal fine, al singolo ente è richiesto di definire i propri benchmark sulla base degli obiettivi organizzativi e dei risultati attesi nell'ambito delle proprie attività. E' altresì richiesto agli enti di identificare indici ed indicatori confrontabili, in modo da agevolare da parte dei valutatori esterni la comparazione delle performance dell'ente nel tempo, delle performance tra enti, ovvero delle performance rispetto ad eventuali standard adottati o richiesti a livello territoriale da enti locali e sistemi di accreditamento.

3. Il sistema di valutazione dell'impatto sociale

Il sistema di valutazione dell'impatto sociale cui gli enti di Terzo settore dovranno fare riferimento è un sistema ad indici ed indicatori, strutturato con un elevato grado di autonomia da parte degli enti, ma nel rispetto di alcuni principi e di una struttura minima di seguito descritti.

Il sistema di valutazione dovrà essere predisposto attraverso un processo consensuale e di condivisione degli obiettivi e della struttura da parte di un gruppo di propri stakeholder rappresentativi (lavoratori, beneficiari, istituzioni rilevanti, ecc.).

Il sistema di valutazione dovrà prevedere inoltre la partecipazione di almeno alcuni stakeholder anche nella fase di valutazione dell'impatto sociale generato dalle attività nel breve e nel lungo periodo. Gli enti potranno a tal fine decidere autonome modalità di raccolta delle opinioni e di monitoraggio degli impatti tra i propri principali stakeholder.

Il sistema di valutazione potrà avere articolazione e complessità diversa a seconda della dimensione dell'ente e della forma giuridica adottata, nonché in proporzione al livello di imprenditorialità e alle funzioni organizzative caratterizzanti dell'ente.

Il sistema di valutazione dovrà far emergere il valore aggiunto generato, i cambiamenti prodotti, la sostenibilità sociale dell'azione realizzata. Su tali dimensioni ed in coerenza con gli obiettivi e la struttura della rendicontazione sociale e nel rispetto di standard scientifici adottati a livello internazionale, il sistema di valutazione dovrà strutturare opportuni indici ed indicatori.

Il sistema di valutazione dovrà infine illustrare il contesto di azione. Gli enti sono chiamati quindi ad identificare eventuali fattori del proprio territorio, della propria società di riferimento e delle politiche territoriali che possano aver influenzato i risultati raggiunti e che possano pesare la rilevanza dell'azione promossa nel territorio di riferimento.

4. Indici ed indicatori di valutazione dell'impatto sociale

Per indice si intende una pura unità numerica costruita attraverso il rapporto tra due valori o dati. Per indicatore si intende la misurazione di un dato non osservabile direttamente, una misura indiretta di un riferimento concettuale (anche di natura qualitativa) o la sommatoria pesata tra valori diversi.

Gli enti dovranno prevedere all'interno del proprio sistema di valutazione indici ed indicatori sia quantitativi che qualitativi, sia monetari che materiali e immateriali.

Gli enti dovranno inoltre identificare opportuni indici ed indicatori per ciascuna delle seguenti dimensioni di analisi:

4.1. Input; intesi come fattori produttivi, risorse umane e finanziarie impiegate, fattori propri e di terzi
4.2. Attività; intese come processi ed azioni intraprese
4.3. Output; intesi come risultati intenzionali e diretti prodotti, servizi e beni oggetto della propria funzione e dei propri obiettivi
4.4. Outcome; intesi come risultati indiretti della propria azioni, effetti e cambiamenti realizzati sulla vita dei soggetti coinvolti e sugli individui in generale
4.5. Impatti; intesi come cambiamenti o effetti di lungo periodo indotti sulla società, sulla comunità

Il processo valutativo dovrà così permettere di giungere ad interpretare la coerenza dei risultati con le risorse impiegate, l'equilibrio tra prodotti intenzionali e diretti della propria azione ed effetti sul benessere dei terzi, il rapporto tra risultati ed effetti di breve e capacità di promuovere cambiamenti sociali di lungo periodo.

5. Pubblicità del sistema di valutazione dell'impatto sociale

Il sistema di valutazione dell'impatto sociale, condotto da ciascun ente di Terzo settore rispetto ai propri risultati ed impatti generati nell'anno di riferimento, dovrà essere consegnato (i) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in quanto titolare di compiti di vigilanza e monitoraggio, (ii) alle reti associative di secondo livello cui l'ente aderisce, con finalità di verifica e di accreditamento delle proprie associate (iii) alle pubbliche amministrazioni territoriali richiedenti e agli enti locali e affidatari dei servizi di interesse generale, con finalità di verifica di standard di qualità e impatto sociale del servizio.

Dei principali indicatori di impatto sociale rilevati è chiesto di rendicontare anche all'interno del proprio bilancio sociale, nelle sezioni appositamente identificate.

(A cura di Sara Depedri – Euricse)